



Al Presidente XII Commissione Affari Sociali
della Camera dei Deputati

Oggetto: Proposte di Legge c. 439 Cancrini, C. 1856 Di Virgilio e C. 2486 Giulio Conti e Meloni.

Le proposte di legge in oggetto mettono in risalto l'importanza della salute e del benessere psicologico dei cittadini e per questo motivo l'intera comunità degli Psicologi italiani ne apprezza scopi e finalità.

Mi permetto di suggerire in premessa quanto già proposto in altre sedi dal sottoscritto al Sottosegretario Zucchelli ed al Senatore Marino circa l'utilità di prevedere, all'interno di una apposita proposta di legge, la figura dello **PSICOLOGO DI BASE**. Da alcune ricerche risulta infatti che circa il 35% delle persone che attualmente si rivolgono al medico di base presentano problematiche di tipo esclusivamente psicologico. Una diagnosi precoce e un tempestivo invio per un intervento specialistico sarebbero elementi importanti per garantire al cittadino il diritto alla salute psicologica orientando, al contempo, la politica del SSN verso l'ottica della prevenzione piuttosto che verso un'ottica *riparativa*, notoriamente più dispendiosa sia per il sistema pubblico sia per il singolo contribuente.

E sempre nella direzione di una politica di prevenzione e intervento tempestivo ricordiamo i numerosi ddl e iniziative a livello nazionale e regionale (Protocollo d'Intesa con il MIUR, Legge Regionale Abruzzo, Accordi e Convenzioni, ecc.) per l'istituzione della figura dello **PSICOLOGO SCOLASTICO**, quale ulteriore risorsa per l'individuazione di problematiche legate alla comunità, al territorio/contesto, al singolo individuo.

Desidero inoltre evidenziare alcuni elementi che a mio avviso debbono essere considerati per l'elaborazione di un testo ampiamente condivisibile dalla nostra comunità professionale e dalla società civile.

Definizione della Professione di Psicologo - Legge 56/89 "Ordinamento della Professione di Psicologo" - Articolo 1. Definizione della professione di psicologo.

La professione di psicologo comprende l'**uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità**. Comprende altresì le attività di **sperimentazione, ricerca e didattica** in tale ambito.

Formazione. Gli artt. 2 e 3 della L. 56/89 definiscono i percorsi formativi per l'esercizio della professione di psicologo e l'abilitazione all'esercizio della attività psicoterapeutica.

A) Formazione dello Psicologo: Laurea quinquennale in Psicologia + tirocinio post-lauream di 1 anno + superamento Esame di Stato.



B) Formazione dello Psicologo-Psicoterapeuta e del Medico-Psicoterapeuta

L'art. 3 della L. 56/89 recita: "L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisire, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti ..."

Da quanto sopra si evince che l'attività psicoterapeutica può essere esercitata tanto da psicologi-psicoterapeuti quanto da medici-psicoterapeuti. È, altresì, altrettanto evidente che così come lo Psicologo-psicoterapeuta non può esercitare la professione di Medico, il Medico-Psicoterapeuta non può esercitare la professione di Psicologo. La precisazione appare opportuna per evitare imprecisioni e confusività.

Desidero ancora porre all'attenzione della S.V. alcune proposte da inserire nel testo integrato:

1) **Certificazioni ai fini dell'astensione dal lavoro.** Proponiamo la seguente formulazione:

"Le certificazioni valide ai fini dell'astensione dal lavoro relative ai pazienti che usufruiscono dei servizi di psicoterapia possono essere rilasciate, oltre che dai professionisti psicologi-psicoterapeuti e medici-psicoterapeuti dipendenti del SSN, anche dai medesimi professionisti in possesso dei requisiti per ottenere il convenzionamento ai sensi della presente legge";

2) **Specializzazione in Psicoterapia.** Proponiamo di aggiungere il seguente comma:

"Il titolo di specializzazione in psicoterapia ottenuto presso istituti privati riconosciuti dal MIUR ai sensi dell'art. 3 oppure riconosciuto ai sensi dell'art. 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, è valido ai fini del convenzionamento ai sensi della presente legge e come requisito per l'ammissione ai concorsi per l'accesso al SSN, fermi restando gli altri requisiti previsti."

3) **Accesso all'intervento psicoterapeutico.** Appare necessario ed irrinunciabile prevedere che la diagnosi per l'accesso alla psicoterapia possa essere effettuata sia dal Medico che dallo Psicologo.

4) **Attività di supervisione:** per gli Psicoterapeuti accreditati, riteniamo che l'obbligo della Supervisione non sia da considerarsi quale requisito di accesso alla graduatoria, mentre riteniamo che sia da considerarsi obbligatoria per coloro che ottengano convenzioni di durata almeno biennale. Possono svolgere la funzione di Supervisore coloro in grado di documentare di esercitare in modo continuativo la psicoterapia da almeno 5 anni.

Cordiali saluti

Il Presidente

Giuseppe Luigi Palma